



DISCIPLINARE ALBO FORNITORI DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA

Art. 1 – Definizione dell'Albo Fornitori

L'Albo Fornitori (di seguito "Albo") dell'Associazione Teatro di Roma (di seguito "ATR") individua l'elenco degli operatori economici fornitori di beni, servizi e lavori, suddivisi per categorie merceologiche e fasce di importo, che si sono qualificati in base ai requisiti fissati da ATR per essere invitati a partecipare a procedure negoziate di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2006 (di seguito "Codice").

Art. 2 – Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori

L'Albo di ATR è gestito mediante piattaforma informatica (<https://teatrodiroma.acquistitelematici.it>) (di seguito "piattaforma") raggiungibile anche dal sito <http://www.teatrodiroma.net/doc/2671/amministrazione-trasparente> in linea con le più moderne tecnologie di e-procurement.

Gli operatori economici interessati possono iscriversi in qualsiasi momento all'Albo per la tipologia di lavori, forniture di beni e/o servizi per la quale posseggono adeguate qualificazioni di tipo tecnico-professionale ed economico, mediante autocertificazione on line da rendere nell'apposita sezione della piattaforma.

Non è consentito che un soggetto presenti per la stessa tipologia di lavori, forniture di beni e/o servizi, domanda di qualificazione sia a titolo individuale sia come componente di aggregazione di soggetti fisici o giuridici.

ATR si riserva di accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando la qualificazione a parte delle tipologie richieste.

L'accoglimento della richiesta d'iscrizione è acquisita qualora ATR non invii comunicazione contraria entro 30 giorni dalla data di inoltro della documentazione richiesta.

Ai fini dell'invito alle procedure di gara fa fede la data della richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori.

Gli operatori economici saranno invitati a procedure di gara di valore complessivo presunto compreso nella classe d'importo indicata al momento dell'iscrizione.

Al momento dell'aggiudicazione di un contratto, su richiesta dell'Associazione, il fornitore iscritto all'Albo dovrà comprovare la sussistenza dei requisiti e produrre la documentazione richiesta in fase di registrazione all'Albo.

Art. 3 – Classificazione dei Fornitori (Categorie e classi di importo)

Gli operatori economici iscritti all'Albo sono classificati e suddivisi per categorie e classi d'importo dell'appalto.

La classificazione nelle categorie è differenziata, in relazione all'oggetto d'appalto, in:

- 1) fornitura di beni,
- 2) fornitura di servizi,
- 3) lavori.

Al fine di rendere più agevole l'individuazione dei soggetti da invitare in relazione alla tipologia delle prestazioni richieste dall'Associazione, sulla piattaforma saranno individuate per ogni macro-categoria (beni, servizi, lavori) delle sub categorie più specifiche per ciascuna delle quali sarà possibile agli operatori economici qualificarsi.

Qualora l'Associazione decida di integrare e/o modificare le sub – categorie presenti sulla piattaforma, ne darà contestuale informazione a tutti gli operatori economici iscritti mediante apposita comunicazione sulla piattaforma stessa.



La classificazione in classi di importo, all'interno di ciascuna categoria è differenziata in relazione al valore complessivo dell'appalto, secondo quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del Codice e s.m.i.

Art. 4 – Durata dell'iscrizione all'Albo Fornitori e aggiornamento

L'iscrizione all'Albo è a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di cancellazione indicati al successivo art. 5.

ATR può chiedere in qualunque momento al fornitore già iscritto all'Albo di confermare il possesso dei requisiti che lo hanno abilitato all'iscrizione. In caso di mancata conferma nel termine richiesto e/o di assenza di uno o più requisiti, ATR procede a comunicare la decadenza dall'iscrizione all'Albo.

I fornitori iscritti all'Albo hanno l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti/dati comunicati ai fini dell'iscrizione; tale obbligo va assolto entro i trenta giorni successivi al verificarsi delle variazioni ed il suo mancato adempimento comporta la cancellazione dall'Albo.

Art. 5 – Cause di cancellazione dall'Albo Fornitori

L'iscrizione all'Albo Fornitori viene cancellata d'ufficio nel caso si verifichi, a carico dell'iscritto, anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) perdita di uno dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Associazione in precedenti contratti, se documentata da contestazione scritta;
- c) mancata presentazione di offerta a seguito di invito, reiterata per 3 volte nell'arco di un anno; in questo caso la cancellazione avviene con riferimento alla categoria merceologica per la quale sono stati trasmessi gli inviti;
- d) cessazione di attività;
- e) richiesta di cancellazione presentata dall'operatore interessato;
- f) mancato aggiornamento dei documenti/informazioni in fase di richiesta di iscrizione all'Albo;
- g) mancato positivo riscontro alla richiesta di aggiornamento della documentazione e dei requisiti richiesta da ATR;
- h) grave violazione di norme in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro.

Nelle suddette ipotesi una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall'operatore economico prima di sei mesi dalla cancellazione.

Della cancellazione viene data notizia all'operatore economico interessato mediante formale comunicazione a sia attraverso la piattaforma, sia a mezzo PEC.

Art. 6 – Obbligo di riservatezza

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso, e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura.

L'obbligo di riservatezza sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto di fornitura.

L'eventuale utilizzo di dati ed informazioni da parte del fornitore è subordinato alla previa autorizzazione da parte di ATR.



L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ATR ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto stipulato, nonché di cancellare il fornitore dall'Albo, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ATR.

Il fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (c.d. legge privacy).

Roma, 29 luglio 2019